



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 6042

Seduta del 01/03/2022

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI
STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI
ALESSANDRA LOCATELLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
FABIO ROLFI
FABRIZIO SALA
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Melania De Nichilo Rizzoli

Oggetto

AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA RELATIVE ALL'ELENCO REGIONALE DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER LE PROVE DI ACCERTAMENTO FINALE DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE, DI CUI ALLA DGR N. X/7765 DEL 17/01/2018

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Paolo Mora

Le Dirigenti Brunella Reverberi Valeria Marziali

L'atto si compone di 13 pagine

di cui 4 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la l.r. 6 agosto 2007, n. 19 “*Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia*”, e in particolare:

- l'art. 11, comma 1, lett. a), che dispone che il sistema di istruzione e formazione professionale lombardo si articola, tra l'altro, in percorsi di secondo ciclo per l'assolvimento del diritto-dovere e dell'obbligo di istruzione, di durata triennale, cui consegue una qualifica di terzo livello EQF (European Qualifications Framework), nonché di un quarto anno cui consegue un diploma professionale di quarto livello EQF;
- l'art. 14, commi 1 e 2, che prevedono che il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione è assicurato anche mediante la frequenza di percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo e che l'obbligo di istruzione, nel rispetto delle norme e delle leggi nazionali, è assolto anche attraverso la frequenza dei primi due anni dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo;
- l'art. 22, che stabilisce che con decreto dirigenziale sono approvate le indicazioni regionali per l'offerta formativa, finalizzate al conseguimento delle certificazioni del sistema di istruzione e formazione professionale, e che devono, tra le altre cose, specificare le modalità per l'effettuazione delle prove finali di accertamento degli allievi;
- l'art. 24, che individua, quali soggetti abilitati all'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo, le istituzioni formative, tra cui sono inclusi gli operatori accreditati iscritti alla Sezione “A” dell'Albo regionale per l'erogazione dei servizi generali di istruzione e formazione professionale;

RICHIAMATI:

- l'art. 27, comma 2, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, recante “*Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53*”, che prevede la possibilità di attivare i percorsi di istruzione e formazione professionale a condizione di garantire, quali livelli essenziali delle prestazioni, il riferimento ad un quadro di figure nazionali articolabili in profili professionali specifici, sulla base dei fabbisogni del territorio ed ai relativi standard formativi minimi delle competenze tecnico-professionali;
- l'articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, che dispone l'obbligo di istruzione per almeno dieci anni, finalizzato a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno



Regione Lombardia

LA GIUNTA

di età;

- l'art. 64, comma 4-bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 133, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che dispone l'assolvimento dell'obbligo di istruzione anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del D.lgs. 226/2005 e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale;
- il D.M. 22 agosto 2007, n. 139 "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione";

VISTO il D.D.U.O. n. 12550 del 20 dicembre 2013 "Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo (art. 22 della L.R. 19/07", che:

- ha approvato con decorrenza dall'anno formativo 2014/2015 le nuove indicazioni regionali per l'offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo, specificando tra l'altro gli standard procedurali dei processi di certificazione e riconoscimento dei crediti formativi, anche con riferimento agli esami finali dei percorsi formativi, alla composizione delle commissioni d'esame e alla tipologia di prove;
- ha previsto, con particolare riferimento alla "fisionomia e validità della commissione", che l'esame conclusivo dei percorsi di qualifica e diploma professionale è gestito da una Commissione composta da un Presidente esterno e da tre membri formatori interni dell'istituzione e che *"la Regione definisce i requisiti professionali dei presidenti e le modalità di nomina degli stessi sulla base di appositi elenchi"*;

VISTO il D.D.S. n. 7214 del 28 luglio 2014 "Approvazione delle procedure, disposizioni, adempimenti specifici e standard formativi minimi di apprendimento relativi all'offerta di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo della Regione Lombardia, in attuazione del DDUO 12550 del 20/12/2013", che:

- ha approvato le procedure e gli standard formativi di apprendimento relativi all'offerta di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo della Regione Lombardia;
- ha previsto, con particolare riferimento agli esami e alle certificazioni finali, che *"il Presidente delle Commissioni d'esame è individuato da apposito elenco e nominato dall'ufficio competente della Regione. [...] Il Presidente è garante dell'intero processo dell'esame, attraverso il presidio delle sue diverse fasi, ossia del controllo della loro corrispondenza agli standard di*



Regione Lombardia

LA GIUNTA

natura procedurale e di contenuto di cui alle presenti indicazioni. [...] il Presidente è garante del rispetto da parte dei Commissari e degli esperti delle decisioni da loro stessi preventivamente assunte e della congruità di tali decisioni con la finalità e la fisionomia dell'esame”;

RICHIAMATA la DGR n. X/7765 del 17 gennaio 2018, che all'Allegato D ha approvato le “Linee Guida per la costituzione del nuovo elenco regionale dei presidenti delle commissioni per le prove di accertamento finale dei percorsi di istruzione e formazione professionale: requisiti, criteri di accesso e procedure di nomina”, stabilendo ai fini dell'inserimento nell'elenco dei Presidenti, tra gli altri, il possesso di entrambi i requisiti di seguito riportati:

1. diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento, conseguito a seguito di corsi della durata di quattro, cinque o sei anni, ovvero laurea triennale, specialistica o magistrale secondo il nuovo ordinamento;
2. esperienza di almeno un anno nel settore dell'istruzione o dell'istruzione e formazione professionale, riferita ad attività direttive, di coordinamento, di tutoraggio, di docenza o programmazione;

ATTESO che il sopra citato Allegato D alla DGR 7765/2018 ha previsto che i requisiti di cui ai punti 1 e 2 sopra esposti si intendono assolti dai candidati che abbiano esercitato nelle precedenti annualità formative le funzioni di presidente di commissione di esame dei percorsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale in Regione Lombardia;

CONSIDERATO che il citato Allegato D ha anche stabilito che:

- l'elenco può essere aggiornato annualmente o nei casi in cui ne emerga la necessità, attraverso l'emanazione di un Avviso pubblico;
- l'istruttoria, la valutazione delle candidature e il relativo possesso dei requisiti prescritti sono effettuati da un Nucleo di valutazione regionale, costituito da dirigenti e funzionari della Direzione Generale competente;
- il procedimento di costituzione dell'elenco regionale deve concludersi con apposito provvedimento entro 60 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle candidature;

ATTESO che l'Allegato D, con riferimento alle modalità di assegnazione dei Presidenti alle commissioni di esame, ha previsto che:

- in omaggio al principio della rotazione e della trasparenza, uno stesso soggetto non sia incaricato presso la stessa istituzione formativa per due anni formativi consecutivi;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- ai fini della nomina, sia tenuta conto la prossimità della residenza dei Presidenti alla sede di esame;
- nei casi di urgenza e per la necessità di sostituire tempestivamente un Presidente, i suddetti criteri possono essere derogati;

VISTI:

- il Decreto n. 1066 del 30 gennaio 2018 di approvazione dell'Avviso pubblico, i cui esiti sono stati approvati con Decreto n. 4259 del 26 marzo 2018 e con Decreto n. 5443 del 17 aprile 2018, da cui risultano n. 747 candidature ammesse a costituire l'elenco regionale dei Presidenti di commissione di esame e sottoposte a previo esame del Nucleo di valutazione costituito con Decreto n. 3505 del 13 marzo 2018;
- il Decreto n. 1233 del 4 febbraio 2020 approvazione dell'Avviso pubblico, modificato con Decreto n. 2827 del 3 marzo 2020, i cui esiti sono stati approvati con Decreto n. 777 del 28 gennaio 2021, da cui risultano essere state ammesse ulteriori 128 candidature a costituire l'elenco regionale dei Presidenti di commissione di esame e sottoposte a previo esame del Nucleo di valutazione costituito con Decreto n. 4636 del 16 aprile 2020;

CONSTATATO che, in linea con quanto stabilito dal citato Allegato D alla DGR 7765/2018 e con quanto disposto dal citato Decreto 1233/2020, alcuni soggetti presenti nell'elenco si sono avvalsi della facoltà di rinuncia e hanno provveduto a comunicare la propria volontà di cancellarsi dall'elenco stesso, determinando in questo modo un numero di 869 soggetti iscritti alla data di adozione del presente provvedimento;

TENUTO CONTO dell'elevato numero di commissioni di esame da coprire, specialmente nella sessione estiva concomitante alle prove di esame dell'istruzione secondaria superiore, e della presenza di numerosi soggetti iscritti nell'elenco regionale che sono anche docenti coinvolti nelle commissioni di esame dell'istruzione secondaria superiore;

RILEVATO dall'esperienza degli ultimi anni che, nonostante l'applicazione delle deroghe sopra descritte per la nomina dei Presidenti, il numero dei soggetti inseriti nell'elenco regionale risulta insufficiente a soddisfare il fabbisogno;

RITENUTO pertanto necessario ampliare il numero degli iscritti nell'elenco, consentendo l'accesso a soggetti, anche in stato di quiescenza, in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, che abbiano maturato un'esperienza



Regione Lombardia

LA GIUNTA

come docenti nei corsi leFP per almeno cinque anni formativi, anche non consecutivi;

VALUTATO che tale esperienza consente di acquisire un'adeguata conoscenza del sistema leFP e che quindi questi soggetti docenti possano validamente rivestire il ruolo di Presidente, contribuendo al regolare svolgimento degli esami;

VALUTATO altresì:

- di prevedere che la presentazione delle candidature ai fini dell'inserimento nell'elenco possa avvenire durante tutto l'arco dell'anno, attraverso l'accesso ai sistemi informativi allo scopo dedicati;
- di prevedere che sia fissata, almeno in concomitanza con la sessione estiva degli esami, una finestra temporale per l'istruttoria e la valutazione delle candidature e che a questo scopo sia emanato un apposito Avviso pubblico con il quale definire tempi e modalità di presentazione delle candidature;
- che il procedimento istruttorio relativo alle nuove candidature debba concludersi entro 60 giorni dalla chiusura della raccolta delle candidature. Tuttavia, nei casi in cui l'Amministrazione ravvisi l'esigenza di disporre di ulteriori candidature per fare fronte al fabbisogno di Presidenti, le candidature pervenute al di fuori della scadenza relativa alla sessione estiva sono istruite e valutate in tempi celeri;
- di mantenere il Nucleo di Valutazione come organo deputato all'istruttoria e valutazione delle candidature, prevedendo che queste siano prese in esame in corrispondenza della sessione estiva degli esami e nei casi di urgenza;

CONSTATATA la necessità di poter disporre, in previsione della sessione estiva degli esami dell'anno formativo 2021/2022, dell'elenco approvato con i citati Decreti 4259/2018, 5443/2018 e 777/2021 e di farne quindi salvi gli effetti, anche in considerazione del fatto che i requisiti introdotti con il presente provvedimento non modificano la titolarità dei soggetti presenti attualmente nell'elenco a permanervi;

RITENUTO pertanto di aggiornare, con decorrenza dall'Anno Formativo 2021/2022, le Linee Guida relative all'elenco regionale dei Presidenti delle commissioni per le prove di accertamento finale dei percorsi di istruzione e formazione professionale, così come riportate all'Allegato 1 "*Linee guida relative all'elenco regionale dei presidenti delle commissioni per le prove di accertamento finale dei percorsi di*



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Istruzione e Formazione Professionale: requisiti, criteri di accesso e procedure di nomina” alla presente Deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che sostituisce integralmente le precedenti Linee Guida approvate con l’Allegato D alla citata DGR 7765/2018;

ATTESO che le Linee Guida di cui all’Allegato D sono modificate limitatamente ai requisiti di accesso e alle tempistiche di presentazione delle candidature e che, per la restante parte, rimangono inalterate nei contenuti;

VALUTATO opportuno, per ragioni di chiarezza e di consultazione documentale, approvare un nuovo documento che contenga le Linee Guida nella versione aggiornata;

RITENUTO altresì di demandare a successivi provvedimenti del competente dirigente della Direzione Generale Formazione e Lavoro lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l’attuazione della presente Deliberazione;

VISTE:

- la DGR n. X/1926 del 6 giugno 2014 “Regolamento relativo allo svolgimento di incarichi ed attività esterne da parte dei dirigenti e dipendenti della Giunta regionale”;
- la DGR n. X/6062 del 29 dicembre 2016 “Approvazione nuovo Codice di comportamento per il personale della Giunta di Regione Lombardia”;

VISTI, infine, la Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20 “*Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale*” e i Provvedimenti Organizzativi dell’XI Legislatura;

All’unanimità dei voti, espressi in forma di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni sopra esposte e qui interamente richiamate,

1. di ampliare i requisiti di accesso all’elenco regionale dei Presidenti delle commissioni per le prove di accertamento finale dei percorsi di istruzione e formazione professionale, già definiti dall’Allegato D alla DGR n. X/7765 del 17 gennaio 2018, consentendo l’accesso al ruolo di Presidente a soggetti, anche in stato di quiescenza, che siano in possesso di diploma di istruzione



Regione Lombardia

LA GIUNTA

secondaria superiore e che dimostrino di svolgere o di avere svolto attività di docenza nei corsi leFP per almeno cinque anni formativi, anche non consecutivi;

2. di stabilire:

- che la presentazione delle candidature ai fini dell'inserimento nell'elenco possa avvenire durante tutto l'arco dell'anno attraverso l'accesso ai sistemi informativi allo scopo dedicati;
- che sia fissata, almeno in concomitanza con la sessione estiva degli esami, una finestra temporale per l'istruttoria e la valutazione delle candidature e che a questo scopo sia emanato un apposito Avviso pubblico con il quale definire tempi e modalità di presentazione delle candidature;
- che il procedimento istruttorio relativo alle nuove candidature debba concludersi entro 60 giorni dalla chiusura della raccolta delle candidature. Tuttavia, nei casi in cui l'Amministrazione ravvisi l'esigenza di disporre di ulteriori candidature per fare fronte al fabbisogno di Presidenti, le candidature pervenute al di fuori della scadenza relativa alla sessione estiva sono istruite e valutate in tempi celeri;
- che l'istruttoria e valutazione delle candidature siano svolte da un Nucleo di Valutazione, prevedendo che queste siano prese in esame in corrispondenza della sessione estiva degli esami e nei casi di urgenza;

3. di dare atto che le modifiche all'Allegato D alla DGR 7765/2018 sono limitate agli aspetti sopra descritti e che non sono stati variati i restanti contenuti;

4. di approvare, per ragioni di chiarezza e consultazione, un nuovo documento che contenga le Linee Guida nella versione aggiornata, di cui all'Allegato 1 alla presente Deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che sostituisce integralmente le precedenti Linee Guida approvate con la citata DGR 7765/2018;

5. di fare salvo l'elenco regionale dei Presidenti di commissioni d'esame vigente alla data di adozione del presente provvedimento, che consta di n. 869 soggetti iscritti;

6. di demandare a successivi provvedimenti del competente dirigente della



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Direzione Generale Formazione e Lavoro lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'attuazione della presente Deliberazione;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul sito istituzionale www.regione.lombardia.it.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Allegato 1

LINEE GUIDA RELATIVE ALL'ELENCO REGIONALE DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER LE PROVE DI ACCERTAMENTO FINALE DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE: REQUISITI, CRITERI DI ACCESSO E PROCEDURE DI NOMINA

Finalità

Il presente documento definisce i criteri e le modalità di aggiornamento e mantenimento dell'elenco regionale dei Presidenti delle commissioni di esame e le relative procedure di nomina ai fini dello svolgimento delle prove di accertamento finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).

Le regole fissate nel presente documento sono applicabili dall'approvazione del primo Avviso pubblico finalizzato a raccogliere le candidature per la nomina dei Presidenti delle commissioni di esame istituite per le prove di accertamento finale a partire dall'anno formativo 2021/2022. È fatto pertanto salvo l'elenco regionale vigente al momento dell'adozione del presente documento, al quale si aggiungeranno le nuove candidature.

Ruolo del Presidente

Il Presidente di commissione di esame è il garante dell'intero processo dell'esame e presidia tutte le sue fasi per assicurarne la rispondenza ai requisiti normativi e procedurali previsti. Non ha dirette funzioni accertative e valutative, ma riconosce e valorizza le specifiche competenze professionali dei docenti e degli esperti che fanno parte della commissione di esame.

La Regione assicura il rispetto del principio di terzietà all'interno delle commissioni di esame mediante l'obbligo di nominare il Presidente all'interno di un elenco regionale di disponibilità e fissando criteri di rotazione e trasparenza degli incarichi, nel rispetto delle vigenti norme in materia.

La nomina dei Presidenti è operata da Regione Lombardia, che si riserva comunque la facoltà di procedere ad interventi di semplificazione delle procedure, con l'attivo coinvolgimento delle istituzioni formative accreditate e delle istituzioni scolastiche.

Requisiti di ammissione

Possono presentare domanda per l'inserimento nell'elenco regionale dei Presidenti i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altro stato appartenente alla U.E.;
- b) assenza di condanne penali anche non definitive o con pena sospesa, ai sensi della vigente normativa;
- c) diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento, conseguito a seguito di corsi della durata di quattro, cinque o sei anni, ovvero laurea triennale, specialistica o magistrale secondo il nuovo ordinamento;

d) esperienza di almeno un anno nel settore dell'istruzione o dell'istruzione e formazione professionale, riferita ad attività direttive, di coordinamento, di tutoraggio, di docenza o programmazione.

I requisiti di ammissione di cui alle lettere c) e d) si intendono assolti dai candidati che abbiano esercitato nelle precedenti annualità formative le funzioni di Presidente di commissione di esame dei percorsi ordinamentali Istruzione e Formazione Professionale in Regione Lombardia.

In assenza dei requisiti di cui alle lettere c) e d), possono presentare domanda per l'inserimento nell'elenco regionale dei Presidenti i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

- e) diploma di istruzione secondaria superiore;
- f) esperienza di docenza nei percorsi di leFP per almeno cinque anni formativi, anche non consecutivi.

Criteri di nomina

L'iscrizione nell'elenco degli idonei è condizione necessaria, ma non sufficiente ai fini della nomina, che avviene in considerazione delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza e incompatibilità degli incarichi e in base alle effettive necessità di costituzione delle commissioni di esame.

L'individuazione e la nomina del Presidente avvengono a seguito di istruttoria volta ad assicurare il criterio della rotazione degli incarichi e il progressivo coinvolgimento di tutti gli idonei disponibili. **Il Presidente di commissione non può essere incaricato presso la stessa sede formativa per due anni formativi consecutivi.**

Tale principio è associato con il criterio dell'economicità, per il quale la scelta tiene conto anche della **prossimità della residenza dei Presidenti alla sede d'esame.**

I suddetti criteri di individuazione e nomina possono subire deroghe in casi di urgenza e per la necessità di sostituire tempestivamente un Presidente. In tali casi si procede in base alla disponibilità degli idonei in elenco, anche in rapporto al carico di lavoro richiesto.

In caso di esaurimento dell'elenco, possono essere incaricati a titolo gratuito dipendenti del sistema regionale in possesso dei requisiti richiesti.

Il Presidente nominato può assumere la presidenza di un numero variabile di commissioni di esame che si svolgano nella medesima sede di una istituzione formativa, entro limiti compatibili con lo svolgimento dei lavori di valutazione.

In merito alle fattispecie di esclusione per le persone in trattamento di quiescenza, di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, si precisa che **l'incarico di presidente non costituisce attività di consulenza professionale o incarico di studio**, ai sensi della suddetta norma, ma comporta l'esercizio di un ruolo di garanzia della correttezza formale del procedimento di esame, che dà diritto unicamente a un indennizzo sotto forma di gettone di presenza e a un eventuale rimborso delle spese

di viaggio, se dovuto, secondo limiti e modalità definite dalla normativa regionale.

Cause di incompatibilità e conflitto di interesse

Gli idonei inseriti nell'elenco regionale dei Presidenti, in caso di nomina, ispirano la propria azione agli obiettivi e alle indicazioni generali stabiliti dalla Giunta regionale, attendendosi nello svolgimento dell'incarico ai principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa, con particolare riferimento alle procedure di esame. Resta fermo il principio del rispetto delle norme della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Legge n. 190/2012, in riferimento all'assenza di ipotesi di conflitti di interesse.

A tal fine, il Presidente nominato, sotto la propria responsabilità e con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attesta l'insussistenza di situazioni che determinino incompatibilità o conflitti di interesse, anche potenziali.

I dipendenti regionali - compresi i dipendenti provenienti dalle Province lombarde e dalla Città Metropolitana di Milano - possono essere inseriti nell'elenco regionale dei Presidenti, prevedendo esclusivamente la possibilità di un incarico nell'ambito dell'orario di lavoro, senza riconoscimento di indennità, ferma restando la verifica dell'assenza di situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse.

Il Presidente di commissione non può essere nominato su percorsi formativi in cui ha svolto, nel triennio precedente, incarichi di docenza, coordinamento, direzione o tutoraggio.

Costituisce inoltre condizione di incompatibilità per la nomina a Presidente l'aver avuto, nell'anno precedente alla data di svolgimento dell'esame, rapporti per motivi professionali con l'organismo di formazione interessato.

Funzioni ispettive

La Regione si riserva lo svolgimento di attività ispettive e di controllo sul regolare svolgimento delle sessioni d'esame, anche con l'intervento di propri funzionari nel corso di svolgimento delle prove o con verifica successiva dei verbali dei lavori.

Elenco dei Presidenti

L'elenco regionale dei Presidenti delle commissioni di esame si compone dei soggetti, le cui candidature sono raccolte in base alla seguente procedura:

- emanazione di un Avviso pubblico, con il quale sono definiti tempi e modalità di presentazione delle candidature e che definisce una finestra temporale, fissata almeno in concomitanza con la sessione estiva degli esami, per l'istruttoria e la valutazione delle candidature ai fini dell'inserimento nell'elenco;
- presentazione durante tutto l'arco dell'anno attraverso l'accesso ai sistemi informativi allo scopo dedicati;
- istruttoria e valutazione a cura di un Nucleo di valutazione regionale, costituito da dirigenti e funzionari della Direzione Generale competente per

materia, che verifica il possesso dei requisiti prescritti. Il procedimento istruttorio relativo alle nuove candidature deve concludersi entro 60 giorni dalla chiusura della raccolta delle candidature. Tuttavia, nei casi in cui l'Amministrazione ravvisi l'esigenza di disporre di ulteriori candidature per fare fronte al fabbisogno di Presidenti, le candidature pervenute al di fuori della scadenza relativa alla sessione estiva sono istruite e valutate in tempi celeri;

- gli esiti dell'istruttoria sono approvati con provvedimento dirigenziale, pubblicato sul BURL e sul sito web istituzionale.

I soggetti inseriti nell'elenco sono tenuti ad effettuare una formazione propedeutica obbligatoria relativa ai seguenti temi:

- ordinamento nazionale e regionale di istruzione e formazione professionale;
- obiettivi formativi generali del sistema di istruzione e formazione professionale;
- sistemi di accertamento e valutazione delle competenze;
- procedure di svolgimento degli esami nei percorsi formativi di secondo ciclo;
- piattaforma informatica di supporto a tutto il processo.

Regione metterà a disposizione appositi materiali in formato digitale fruibili anche a distanza. La fruizione di tale formazione è indispensabile ai fini della nomina nell'anno formativo di competenza.

Gli iscritti nell'elenco regionale dei Presidenti costituito anteriormente alla presente disciplina non devono ripresentare la propria candidatura, essendo fatto salvo l'elenco vigente al momento dell'adizione del presente documento.

L'elenco regionale dei presidenti è pubblicato sul BURL e sul sito web istituzionale all'indirizzo www.regione.lombardia.it. L'inserimento nell'elenco è condizione necessaria, ma non comporta il diritto di essere nominato, costituendo unicamente una disponibilità da parte dei candidati all'assunzione dell'incarico.

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione, i soggetti presenti nell'elenco sono tenuti a comunicare eventuali cambiamenti rispetto all'insussistenza delle condizioni di incompatibilità o di conflitto di interesse oppure la rinuncia all'iscrizione.